

Regolamento di Istituto
Scuola Sec. 1 grado
Convitto Nazionale "Canopoleno"

Delibera Collegio Docenti del 20.02.2026

Delibera Commissario Straordinario

ALLEGATO AL PTOF

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
SCUOLA SEC. 1 GRADO
CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO

PREMESSA

Il presente Regolamento d'Istituto, relativo alla SCUOLA SEC. 1 GRADO, si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola all'interno della quale ciascun componente, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge esprime la propria attività e opera in forma coordinata con gli Organi Collegiali.

Il regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla costituzione della Repubblica Italiana. Il presente regolamento viene emanato nel pieno rispetto dei:

- DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59
- D.P.R: n.249 del 24/6/98 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07
- La legge 584/75
- La direttiva 14/12/2005
- Il DLGS 626/94
- La sentenza della Corte costituzionale 339/96
- L'art. 51 L. 3/2003
- Il D.L.vo n.297/1994
- Il D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni nel DPR n. 235/2007
- La direttiva del 30/11/2007
- Il DPR 22 giugno 2009 n.122
- Circolare N. 5274 del 11/07/2024
- DPR 8 agosto 2025, n.134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

N.B. Si precisa che relativamente alle c.d. "sospensioni", precedentemente indicate come allontanamento dalla

comunità scolastica, la nuova formulazione dello Statuto, distinguendo tra “allontanamento dalle lezioni” (da 1 a 15 gg) e “allontanamento dalla comunità scolastica” (superiore a 15 gg), prevede che, nei confronti degli alunni che si siano resi responsabili di mancanze disciplinari opportunamente tipizzate nei singoli regolamenti, i consigli di classe deliberino attività:

- attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi presso l’istituzione scolastica, per le sanzioni corrispondenti all’allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni;

- attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti (enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore), per quelle comprese fra 3 e 15 giorni, commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento dalle lezioni.

Dette attività non si configurano come “attività alternative” a una sanzione primaria, anche in ragione della soppressione del terzo periodo del comma 5 dell’art. 4 dello Statuto, ma come sanzioni autonome.

Le Attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte nelle seguenti strutture previa apposita convenzione:

- Edupè Soc. Coop. Sociale arl ONLUS Ente: O - Riordino di spazi educativi; Realizzazione di materiali per progetti di educazione civica, R - Allestimento e decorazione di spazi comuni in strutture socio-assistenziali, S - Supporto nella preparazione di materiali per attività sociali; U - Inventario di materiali o attrezzature; V - Creazione di volantini, poster o contenuti grafici.

- ARCI Nord Sardegna aps Ente: I - Supporto a eventi, mostre, campagne o iniziative culturali; L - Riordino e catalogazione in biblioteche, archivi o centri culturali; O - Riordino di spazi educativi; P - Realizzazione di materiali per progetti di educazione civica; T - Digitalizzazione e archiviazione di documenti; U - Inventario di materiali o attrezzature; V - Creazione di volantini, poster o contenuti grafici; - Gestione guidata di canali informativi (newsletter, aggiornamenti web).

- Officine Condivise Ente: G - Partecipazione a giornate ecologiche o campagne di sensibilizzazione ambientale; I - Supporto a eventi, mostre, campagne o iniziative culturali; P - Realizzazione di materiali per progetti di educazione civica

N.B. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti o delle relative convenzioni, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

TITOLO I

Comportamento degli alunni regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

Art. 1 - NORME GENERALI

Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide all'interno degli ambienti scolastici:

- a. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- b. mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi esterni e le

attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati;

- c. vestire con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- d. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari d'ingresso e di uscita dall'Istituto;
- e. portare a scuola il proprio materiale didattico utile allo svolgimento della lezione del giorno (è fatto divieto di portare a scuola materiale improprio e non didattico se non autorizzato specificatamente dai docenti);
- f. Non utilizzare il cellulare secondo le disposizioni della circolare n. 5274 del 11/07/2024 che prevede il divieto dei cellulari per il primo ciclo, durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.
- g. Gli alunni hanno il dovere di farsi parte attiva per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, rigettando sempre la cultura della violenza e della sopraffazione; rispettando la dignità, la privacy e l'incolumità di tutti coloro che appartengono alla comunità scolastica; informando il docente referente di Istituto riguardo il verificarsi di eventuali episodi di bullismo e/o di cyber bullismo. L'Istituto Scolastico dispone un " Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo".
- h. Utilizzare responsabilmente gli strumenti IA (intelligenza artificiale) a scopo didattico nel rispetto delle normative vigenti e le disposizioni della scuola relative ad un uso responsabile e per la tutela della privacy.
- i. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nella scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto e negli spazi di pertinenza dello stesso. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.
- j. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo, che prevedono tale divieto all'interno dei locali scolastici e delle relative pertinenze, il Dirigente Scolastico cura:
 - la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;
 - Impartisce apposite disposizioni in materia di divieto di fumo
 - Individua i responsabili dell'applicazione del divieto di fumo
- k. Nel rispetto delle norme di educazione alimentare e igiene (*Linee guida MIUR per l'educazione alimentare a scuola - 2015*), si applicano le seguenti disposizioni.
Non sono ammessi:
 - Snack e patatine fritte o similari
 - Bibite gassate o zuccherate
 - Gomma da masticare

Art. 2 – ENTRATE /RITARDI

1. L'inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8,30. (Tale orario potrà essere subire modifiche per esigenze organizzative).
2. I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli alunni.

3. I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare la scuola a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". Dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

L'uscita degli alunni con persone terze verrà autorizzata solo ed esclusivamente previa presentazione di apposita delega da formalizzare mediante lo specifico modulo corredato delle fotocopie dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, dei deleganti e dei delegati.

4. In caso di ingresso in ritardo durante la prima ora di lezione, gli alunni vengono ammessi in classe dal docente presente in aula, che riporta il ritardo sul registro elettronico; il ritardo dovrà essere successivamente giustificato dal genitore.
5. Al **quinto** ritardo all'interno di ciascun periodo l'alunno deve essere accompagnato da un genitore e viene ammonito con un'annotazione scritta dal coordinatore di classe che informa la famiglia precisando l'influenza dei reiterati ritardi sul **voto di comportamento**.
6. In caso di ingresso posticipato, dalla seconda ora di lezione in poi, l'ingresso in classe dovrà avvenire al cambio dell'ora; successivamente, il genitore dovrà giustificare l'assenza sul registro.
7. L'alunno entrerà in classe solo dopo essere stato ammesso dal docente dell'ora.
8. Eventuali eccezioni verranno valutate caso per caso dal responsabile di sede o altro docente incaricato.
9. Per le entrate e le uscite dall'istituto si deve utilizzare l'ingresso principale. Non è consentito l'uso delle uscite di sicurezza nelle situazioni normali così come è proibito sostare nelle scale e nei ripiani antistanti le uscite di emergenza.

Art. 3 - USCITE (dalla scuola)

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali uscite anticipate devono essere richieste dal genitore. Il genitore, o l'adulto da lui delegato, dovrà necessariamente prelevare il minore dalla scuola.
2. L'uscita dovrà essere segnalata sul registro elettronico. La richiesta di uscita anticipata presentata in giornata, adeguatamente motivata, può essere accolta esclusivamente in presenza del genitore. Gli alunni possono uscire anticipatamente e lasciare l'istituto solo nel caso siano accompagnati dal genitore o delegato.

Art. 4- USCITE (dall'aula)

1. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.
2. È opportuno che durante le ore di lezione ogni docente consenta che gli alunni che ne hanno

necessità escano dall'aula uno alla volta.

3. Non è ammesso che gli alunni si intrattengano negli androni o negli anditi o che si allontanino dalla Scuola. Non è consentito l'utilizzo dei distributori di bevande e *snack*.
4. L'uso dei servizi igienici è consentito a qualsiasi ora, purché giustificato da effettivo bisogno dopo espressa autorizzazione del docente.

Art. 5- GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e, in caso di assenza devono essere giustificati dal proprio genitore (o legale rappresentante) sul registro elettronico.

Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. Tutte le assenze e i ritardi degli alunni, dovranno essere giustificate puntualmente al rientro a scuola, all'inizio delle lezioni;
 - b. Il docente della prima ora di lezione deve verificare la completa e corretta giustificazione delle assenze;
 - c. Vengono considerate assenze continuative solo assenze consecutive superiori a cinque giorni.
 - d. Per assenze dovute a motivi familiari e/o personali anche superiore ai cinque giorni, il genitore comunica preventivamente l'assenza con una autocertificazione (da inserire nello spazio "motivazione" della piattaforma).
 - e. La giustificazione è riferita ad un periodo continuativo ininterrotto di giornate di assenza; se si verificano interruzioni devono essere compilati più moduli di giustificazione.
2. Gli alunni sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel registro elettronico e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.
 3. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli alunni che registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore dovrà inoltre avvertire le famiglie.
 4. Apposite e ulteriori indicazioni potranno essere disposte dal Dirigente Scolastico.
- N.B. Per il rientro a scuola dopo le assenze per malattia non è più previsto il certificato medico.

Art. 6-RICREAZIONE

1. Durante la ricreazione, che si svolge in aula, il personale docente è tenuto alla massima sorveglianza e gli alunni devono tenere un comportamento corretto.
2. La ricreazione si svolge in classe per cui non è consentito uscire dall'aula.

3. Al termine della ricreazione, con la ripresa delle lezioni non è consentito continuare la consumazione di alimenti e bevande.
4. Apposite e ulteriori indicazioni potranno essere disposte dal Dirigente Scolastico

Art.7 - CAMBIO DELL'ORA

1. Durante il cambio d'insegnante, gli alunni dovranno aspettare in aula.
2. Compatibilmente con le reali possibilità, i docenti effettueranno il cambio delle classi con la massima rapidità, evitando di lasciare incustoditi gli alunni in caso di ritardo o assenza del collega subentrante.
3. A tal fine si ricorda che in caso di necessità gli alunni possono essere affidati al personale ausiliario, cui spetta anche il compito di sorvegliare gli anditi, gli androni e le vie di accesso alle aule, sulla base dell'ordine di servizio disposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
4. Apposite e ulteriori indicazioni potranno essere disposte dal Dirigente Scolastico

Art. 8- MALESSERE O INFORTUNIO

1. Nel caso in cui l'alunno dovesse accusare un malessere, gli insegnanti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici affinché gli stessi informino tempestivamente per via telefonica i familiari e i responsabili del primo soccorso. A tal fine è indispensabile che le segreterie siano in possesso di più recapiti telefonici (es. domicilio, luogo di lavoro, ecc.).
2. In caso di malessere grave o infortunio, si dovrà avvertire la famiglia e predisporre i mezzi di soccorso più idonei, se è il caso chiamando il 118. L'alunno verrà accompagnato da un addetto del personale ATA e, in subordine, dal docente in servizio. In nessun caso l'alunno potrà uscire dalla scuola senza un accompagnatore; i collaboratori del D.S. provvederanno eventualmente ad individuare il personale preposto.
3. Il docente o l'educatore interessato sono tenuti a redigere tempestivamente una relazione dettagliata sull'accaduto indirizzata al Dirigente Scolastico.
4. Per maggiori dettagli fare riferimento alla Direttiva Dirigenziale sulle procedure da attuare in caso di malesseri o infortuni agli allievi, ai semiconvittori e ai convittori.

Art. 9-COMUNICAZIONI

1. Gli alunni dovranno consegnare ai genitori e riportare firmata ogni eventuale comunicazione riguardante l'attività scolastica o educativa. Potrà essere utilizzata anche una modalità

informatizzata.

TITOLO II

Uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici

Art. 10 - USO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

1. Non utilizzare il cellulare secondo le disposizione della circolare n. 5274 del 11/07/2024 che prevede il divieto dei cellulari per il primo ciclo, durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.
2. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.
3. Tanto premesso, i cellulari non devono essere in vista e si propongono le seguenti sanzioni: al primo episodio: avvertimento scritto (con nota generica); secondo episodio: ammonizione (nota disciplinare); dal terzo episodio: allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni
4. Eventuali fotografie e riprese effettuate con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della *privacy* e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

Art. 12 -REGOLAMENTAZIONE USO ALTRI DEVICE:

1. È vietato utilizzare anche gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (*walkman*, mp3, *ipod*, *ipad*, *notebook*, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività in classe, salvo esplicita autorizzazione del docente responsabile motivata da esigenze metodologico/didattiche.
2. I predetti dispositivi all'ingresso in aula, devono essere tenuti spenti e non in vista. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola; in casi eccezionali e non altrimenti risolvibili, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa esplicita richiesta da parte dell'alunno.

Agli alunni sorpresi ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante le verifiche, la prova sarà ritirata. Il docente stabilirà con quali modalità l'alunno potrà eventualmente recuperare la verifica.

3. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo consenso delle stesse ed esplicita autorizzazione del docente responsabile. Resta ferma la necessità di consenso scritto da parte delle famiglie in caso di divulgazione delle immagini/ riprese effettuate.
4. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno oggetto di valutazione disciplinare.
5. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei *Social network* che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni o altri utenti.
6. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento.
7. Le violazioni di tali norme configurano infrazioni disciplinari rispetto alle quali la scuola è applica apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità, proporzionalità e finalità educative, come da tabella che segue:

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Utilizzo del cellulare	Prima infrazione	- Avvertimento scritto (con nota generica) -Ritiro della prova.	Docente
	Seconda infrazione	- ammonizione (nota disciplinare); - Ritiro della prova.	Docente
	Terza infrazione	allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Ritiro prova (docente)	CdC

Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni		Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi). -Valutazione non sufficiente del comportamento; -Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche -Convocazione della famiglia	CdC Garante della <i>privacy</i>
---	--	---	-------------------------------------

		- Sanzione amministrativa come da normativa vigente
--	--	--

TITOLO III

PREVENZIONE E CONTRASTO AL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare il nostro Istituto nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il bullismo ed il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto dalla normativa vigente.

La scuola si è dotata di un “Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo” a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

Art. 13- RESPONSABILITA' DELLE DIVERSE FIGURE SCOLASTICHE

La scuola si è dotata di un “Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo” a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

Art. 14- MANCANZE DISCIPLINARI

La scuola si è dotata di un “Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo” a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

ART. 15- SANZIONI DISCIPLINARI.

La scuola si è dotata di un “Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del

cyberbullismo” a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

TITOLO IV

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 16- UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell’Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. La scuola dispone di appositi spazi per l’affissione di comunicati e documenti.
3. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i responsabili. Non possono essere affissi manifesti senza il timbro della scuola e/o firmati dal D.S. o da suo delegato
4. Nelle aule scolastiche è possibile affiggere materiale didattico e utilizzare gli armadi per custodire esclusivamente ciò che è in relazione con l’attività scolastica.

Art. 17 - FUNZIONAMENTO ED IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l’impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate, sono valide le norme di disciplina generali di cui all’art.1, integrate dalle norme comuni e se del caso, da quelle particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
 - Auditorium/Teatro
 - aule didattiche e aule speciali
 - laboratori scientifici
 - biblioteca
 - segreteria
 - servizi igienici
 - spazi interni ed esterni
 - palestre e campi sportivi polivalenti; la palestra è l'aula più grande e frequentata della scuola ed in essa si alternano settimanalmente tutti gli alunni per le attività motorie.

N.B. Gli spazi scolastici possono essere utilizzati dalla scuola Primaria, Sec. 1 grado e dal Liceo
2. Non è consentito:
 - accedere alla palestra e ai campi sportivi in assenza del docente
 - utilizzare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri

- stazionare negli spogliatoi
- consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi
- fumare

3. Norme Comuni

Gli alunni devono osservare le seguenti norme di comportamento:

- Tenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente nella scuola evitando di creare disturbo alle attività scolastiche;
- in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli alunni dovranno rimanere in classe, mantenendo un comportamento corretto;
- usare un tono e un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare le altre persone;
- rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi, preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
- al fine di evitare una presenza eccessiva di alunni fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite dall'aula riguarderanno un solo alunno alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali.

Art. 18 - STRUTTURE SCOLASTICHE

AUDITORIUM/TEATRO

Costituisce un'importante risorsa strutturale per l'Istituto; viene utilizzata prioritariamente per attività didattico educative previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per motivi organizzativi.

1. AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI

Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività scolastica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.

2. LABORATORI

I laboratori sono aule speciali dotate di strumentazioni delicate e costose. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad un'autodisciplina personale e collettiva al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni e del personale.

3. BIBLIOTECA

- L'Istituto possiede una biblioteca che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste

di notevole importanza storica. Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al *computer*, perciò è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli alunni, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa. L'utilizzo della stessa è subordinato alla disponibilità di apposito personale e delle condizioni di agibilità e sicurezza dei locali.

4. *SERVIZI IGIENICI*

- I servizi igienici disponibili per gli alunni sono localizzati su ciascun piano.

Nei servizi igienici si deve osservare un comportamento rispettoso delle norme di igiene e di buona educazione, in particolare:

- è vietato fumare
- è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- è obbligatorio lasciare puliti i servizi
- coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento degli stessi.

5. *PALESTRA E CAMPI SPORTIVI*

È vietato l'accesso alla palestra e ai campi agli alunni non accompagnati e che non calzino scarpe da ginnastica con suola in gomma. A pena di gravi sanzioni, la disciplina è massimamente richiesta all'interno degli spogliatoi. Gli alunni sono tenuti a portare con sé un cambio d'abiti, per igiene e rispetto verso gli altri.

6. L'accesso agli spazi interni e alle pertinenze è ad uso esclusivo degli v e del personale scolastico, mentre gli spazi di segreteria sono ad uso anche dell'utenza.

Art. 19 - SPAZI ESTERNI E PARCHEGGIO

Gli spazi esterni rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.

1. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli alunni possono solo posteggiare ciclomotori e biciclette, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati, dopo aver espletato la procedura di richiesta di autorizzazione.
2. L'uso del parcheggio è disciplinato da un regolamento che tutti gli operatori e gli utenti devono rispettare.
3. Dovrà essere in ogni caso evitato il transito con autoveicoli nei periodi d'ingresso, di uscita e di ricreazione degli alunni; quando ciò sia inevitabile e si userà la massima prudenza.
4. Per ragioni di sicurezza ed opportunità, il Rettore-Dirigente Scolastico potrà vietare in tutto o in parte il transito ed il parcheggio dei veicoli. In tal caso i cancelli resteranno chiusi per tutti.
5. Il personale ausiliario sarà allora autorizzato ad aprire i cancelli solo per i fornitori e per eventuali mezzi di soccorso.
6. È vietato posteggiare al di fuori degli stalli
7. Il Convitto non assume la custodia dei veicoli posteggiati né risponde di oggetti o di valori lasciati incustoditi all'interno dell'Istituto.

TITOLO V

Sanzioni disciplinari

Art.20 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli alunni sono i beneficiari di tutti i servizi della “scuola” e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari s’ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Per quanto possibile, le sanzioni s’ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
5. La responsabilità disciplinare è personale; le conseguenti sanzioni comunicate attraverso il registro elettronico non implicano vincolo di riservatezza.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal Commissario straordinario.
8. L’accertamento di eventuali danni e la loro quantificazione per il relativo risarcimento compete al Dirigente Scolastico.
9. In caso di allontanamento in riferimento alla legge 1° ottobre 2024, n. 150 dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni SI FA PRESENTE QUANTO SEGUE: 1) l’allontanamento dalle lezioni, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l’allontanamento dalle lezioni di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.
10. Ai fini della recidiva si tiene conto del comportamento dell’intero anno scolastico.
11. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio all’alunno per evitare che l’allontanamento dalle lezioni danneggi l’allievo. Durante l’allontanamento (dalle lezioni o dalla comunità scolastica) il Consiglio di Classe manterrà il contatto con l’alunno e la famiglia in modo da facilitare il rientro nella normale attività della scuola.
12. Dopo la quinta nota generica è prevista una nota disciplinare; dopo la quinta nota disciplinare e la conseguente ammonizione, alla sesta nota disciplinare il Consiglio di Classe delibera l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalle lezioni. La durata dell’allontanamento (da 1 a 3 giorni) dipenderà dall’entità e dalla gravità dell’episodio che ha fatto scaturire il provvedimento.
13. Sanzioni progressive:

- L'alunno/a viene richiamato/a per n. 3 volte con nota generica
 - Dal quarto al sesto richiamo l'alunno/a viene sanzionato/a con nota disciplinare
 - Al settimo richiamo si procede con la convocazione CdC Straordinario per Provvedimento Disciplinare
14. Le sanzioni disciplinari influenzano il voto di comportamento nella valutazione finale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.M. n. 5/2009 che dispone che il Cdc tenga conto dell'insieme dei comportamenti dell'alunno durante il corso di tutto l'anno scolastico

Art.21-SANZIONI

1. Sulla scorta delle precedenti disposizioni, l'organo competente irrognerà i provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle diverse violazioni commesse.
2. Nell'impossibilità di determinare tutti i possibili comportamenti sanzionabili, si provvede ad indicare le principali "tipologie" di infrazione; per i casi non espressamente disciplinati si applicherà il principio dell'analogia.

Art. 22 - DEFINIZIONE DI NOTA E AMMONIZIONE

1. Le note sono segnalazioni riportate sul registro elettronico ad opera dei docenti.
 - L'ammonizione è una segnalazione scritta sul registro elettronico **ben più grave della nota disciplinare**. Viene irrogata dal singolo docente, dal Dirigente, dal CdC o dal Coordinatore per gravi mancanze disciplinari o reiterate violazioni relative a mancanze lievi
 - dal coordinatore per reiterate violazioni relative a mancanze lievi (vedi repertorio tabella "A")
2. L'ammonizione e la richiesta di provvedimenti possono scaturire anche da un unico episodio, di rilevante gravità.

ART. 23 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON NOTA

1. **Sono sanzionati con una nota disciplinare:**
 - Disturbo durante l'ora di lezione
 - Non puntuale giustificazione delle assenze
 - Mancato rispetto dell'uso dei laboratori e di tutti gli spazi scolastici
 - Turpiloquio
 - Utilizzo non autorizzato del cellulare o altri dispositivi (primo episodio)

ART. 24 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON AMMONIZIONE O CON PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PIÙ GRAVE

1. Sono sanzionati con un'ammonizione o allontanamento dalle lezioni:
 - Falsificazione della firma dei genitori
 - Manipolazione del registro elettronico o documenti ufficiali
 - Uso di sigarette, anche elettroniche, negli spazi scolastici interni ed esterni della scuola
 - Assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti
 - Mancata osservazione delle norme di sicurezza
 - Turpiloquio persistente
 - Violenze verbali
 - Violenza fisica
 - Furti
 - Comportamenti scorretti durante viaggi d'istruzione e uscite didattiche
 - Danneggiamento ai beni immobili e mobili
 - Uscite non autorizzate dall'istituto
 - Reiterati ritardi all'ingresso (cinque ritardi)
 - Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi (alla quinta volta)
 - Assenze collettive arbitrarie e non giustificate
 - Mancato rispetto delle attrezzature, dell'ambiente, e del personale della scuola
 - Mancato rispetto dei regolamenti interni (compresi laboratori e palestra)
 - Mancato rispetto delle indicazioni, disposizioni o richieste del personale scolastico
 - Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o alunni
 - Utilizzo della rete internet o dell'intelligenza artificiale non autorizzati oppure non conformi alle normative o alle disposizioni della scuola
 - Reiterate violazioni previste al precedente art. 23.

Le specifiche mancanze disciplinari, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti, le procedure di irrogazione delle sanzioni sono dettagliati nelle Tabelle "A" e "B"

Si precisa che è compito del Consiglio di Classe valutare se irrogare un'Ammonizione oppure l'allontanamento dalle lezioni in base alla gravità e/o reiterazione delle violazioni .

Tabella A *REPERTORIO DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI*

INFRAZIONE	REPERTORIO DI PROVVEDIMENTI POSSIBILI	COMPETENZA
Ritardi	L'alunno è ammonito al quinto ritardo. Deve essere accompagnato da un genitore e la famiglia deve essere informata, perché intervenga ed eviti il reiterarsi del comportamento scorretto. Superato il limite di dieci ritardi (seconda ammonizione), l'alunno verrà penalizzato sul voto di comportamento che non potrà essere superiore al 7.	Coordinatore Dirigente scolastico

Mancata giustificazione delle assenze	L'alunno è sanzionato con una nota se alla terza richiesta è ancora sprovvisto di giustificazione. L'alunno è ammonito se alla quinta richiesta persiste nel non portare la giustificazione. La famiglia deve essere avvertita se tale atteggiamento persistono nonostante i richiami. (Cfr art.4 comma 3)	Docente Coordinatore Delegato del D.S.
Disturbo durante le attività scolastiche	Nota sul registro	Docente

INFRAZIONE	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI – PROVVEDIMENTI	COMPETENZA
<p>Mancato rispetto della separazione dei servizi igienici o utilizzo servizi non destinati agli alunni</p> <p>Sosta in bagno per un tempo ritenuto eccessivo dal docente</p>	Nota sul registro elettronico	<p>Docente</p> <p>Delegato del Dirigente</p>

N.B. ci si reca in bagno 1 alla volta eccetto in casi eccezionali e solo autorizzati dal docente		
Stazionamento senza autorizzazione fuori dall'aula al cambio dell'ora, o durante gli spostamenti dalle aule speciali, palestre etc.	Nota sul registro di classe	Docente
Mancato rispetto dei regolamenti interni dei laboratori e della palestra, e delle istruzioni ivi impartite dal docente o dagli assistenti	Nota sul registro elettronico	Docente
Mancanza di attrezzature e sussidi didattici adeguati	Nota didattica sul registro elettronico	Docente
Turpiloquio	Nota sul registro elettronico	Docente Dirigente scolastico

Tabella B REPERTORIO DELLE SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI

COMPORAMENTO	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI	COMPETENZA
Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni o persone	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	C.d.C.

Dopo la quinta nota e la conseguente ammonizione, alla sesta nota il Consiglio di Classe decreta l'allontanamento dalle lezioni.	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni	Docente Dirigente C.d.C.
Disturbo con interruzione delle attività scolastiche	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni	Docente Dirigente C.d.C.
Falsificazione della firma dei genitori	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Docente Dirigente C.d.C.
Manipolazione del registro elettronico o di documenti ufficiali	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 3 a 3 giorni) Sanzioni penali secondo gravità (previa denuncia)	Docente Dirigente C.d.C. Autorità giudiziaria
Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali scolastici e/o relative pertinenze	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Sanzione amministrativa/pecuniaria secondo disposizione vigente.	Docente Dirigente – C.d.C.- Preposto per il rispetto del divieto di fumo.
Assunzione Alcolici – utilizzo di Sostanze stupefacenti Detenzione di oggetti o sostanze non autorizzati	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Segnalazione alle autorità competenti	Docente Dirigente C.d.C.
Mancato rispetto delle indicazioni, disposizioni o richieste del personale scolastico	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Denuncia presso le autorità competenti	Docente Dirigente C.d.C.

<p>Mancata osservazione delle norme di sicurezza; creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri</p>	<p>Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Denuncia presso le autorità competenti</p>	<p>Docente Dirigente C.d.C.</p>
---	---	-------------------------------------

<p>Turpiloquio ripetuto</p>	<p>Ammonizione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni</p>	<p>Docente Dirigente CdC</p>
<p>Offese alle persone anche in relazione al credo religioso, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela, alla malattia, all'etnia, all'orientamento sessuale.</p>	<p>Ammonizione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente Dirigente CdC</p>
<p>Aggressioni verbali, minacce e intimidazioni.</p>	<p>Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente Dirigente – CdC</p>
<p>Violenza fisica (verso persone, animali e cose)</p>	<p>Ammonizione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 2 a 5 giorni</p>	<p>Docente Dirigente CdC Commissario Straordinario</p>
<p>Comportamenti scorretti durante le gite o viaggi di istruzione: es. allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti, danni arrecati a beni mobili e immobili e/o ai mezzi di trasporto usati</p>	<p>Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Denuncia agli organi competenti Risarcimento danni</p>	<p>Docente Dirigente C.d.C.</p>

Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	<p>Ammonizione sul registro elettronico con comunicazione tempestiva alla famiglia</p> <p>Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente Coordinatore di classe</p> <p>Consiglio di classe - D.S.</p>
--	--	---

Azioni di bullismo e/o di cyberbullismo	Si applica quanto disposto nel "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" opportunamente adattato alle sanzioni previste dal DPR 8 agosto 2025, n.134	Si applica quanto disposto nel "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" opportunamente adattato alle sanzioni previste dal DPR 8 agosto 2025, n.134"
---	--	---

Danneggiamento di beni mobili/ o immobili anche facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime pertinenziali e/o esterne (autoveicoli compresi)	<p>Ammonizione nel registro elettronico</p> <p>l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni</p> <p>Denuncia agli Organi Competenti</p> <p>Risarcimento danni</p>	<p>Docente Dirigente</p> <p>C.d.C.</p>
Appropriazione, anche solo temporanea senza permesso, delle cose altrui, danneggiamento ovvero occultamento doloso delle stesse	<p>Ammonizione sul registro elettronico</p> <p>Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>CdC</p>
Furti	<p>Ammonizione nel registro elettronico</p> <p>l'allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni</p> <p>Denuncia agli Organi Competenti</p> <p>Risarcimento danni</p>	<p>Docente Dirigente</p> <p>C.d.C.</p>

<p>Assenze collettive arbitrarie non giustificate (Tali assenze influiscono sulla valutazione degli alunni e in maniera importante sull'organizzazione complessiva delle attività didattiche).</p>	<p>Ammonizione Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Altro provvedimento ad opera del Dirigente</p>	<p>Docente Dirigente CdC</p>
<p>Utilizzo della rete internet o dell'intelligenza artificiale non autorizzati oppure non conformi alle normative o alle disposizioni della scuola</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni (nel caso costituisca reato la violazione sarà sanzionata come tale)</p>	<p>C.d.C.</p>
<p>Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o creino pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, alunni o altre persone</p>	<p>Denuncia alle autorità competenti, Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 gg.</p>	<p>Consiglio d'Istituto (Commissario)</p>

N.B. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 25- ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

1. Il docente è competente per le segnalazioni delle tabelle "A"- "B" (che non prevedono comunque l'allontanamento)
2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, il docente e il coordinatore di classe sono competenti per le note, ammonizioni e comunque le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni (o comunità scolastica).
3. Il Consiglio di classe è competente sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per un periodo pari o inferiore a 15 giorni.
4. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, non essendo presente il Consiglio d'istituto, sono irrogate dal Commissario straordinario.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi.

Art. 26- GESTIONE DELLA DISCIPLINA

1. Tutto il personale della Scuola è tenuto ad uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di atteggiamento degli operatori scolastici e di evitare contraddizioni negli allievi.
2. Il presente regolamento dovrà essere oggetto di discussione e di verifica da parte degli alunni e delle loro famiglie, che potranno proporre modifiche o integrazioni attraverso i propri rappresentanti in seno agli Organi Collegiali.
3. Fasi del procedimento disciplinare
 - a) Comunicazione formale (anche contestuale) dell'avvio del procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti ad alunno/a e genitori.
 - b) Convocazione del Consiglio di classe competente (con la presenza del DS e dei docenti del CdC ed eventuale educatore responsabile del gruppo alunni; genitori dell'alunno/a interessato/a; dei rappresentanti dei genitori nei CdC); si inviterà quindi l'alunno/a e genitori a partecipare alla seduta del competente organo collegiale per esporre le proprie ragioni a difesa informandoli, altresì, che è ammessa la produzione di memorie scritte e documenti che lo stesso organo esaminerà nel corso della seduta nonché della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento. *E' fatto comunque salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). La pubblicazione della convocazione all'albo on line o nell'area riservata del Registro elettronico assolve agli obblighi di notifica agli interessati.*

Il suddetto Consiglio di classe si articola nelle seguenti fasi:

- Esposizione dei fatti e formale contestazione d'addebito.
- Esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio procedimentale.
- Eventuale ulteriore approfondimento dei fatti relativi alla contestazione dell'addebito.
- Fase di confronto e delibera di erogazione della sanzione (o archiviazione) senza la presenza dell'alunno/a interessato/a e suoi genitori
- Comunicazione all'alunno/a interessato/a e ai suoi genitori del provvedimento disciplinare adottato

Successivamente si provvederà alla formale notifica del provvedimento disciplinare adottato tramite una delle seguenti modalità: brevi manu, registro elettronico, PEC, PEO, raccomandata AR, nonché al suo inserimento nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Per le sanzioni superiori ai 15 giorni di competenza del Commissario straordinario, tutta la fase istruttoria sarà svolta dal CdC competente che dovrà formulare la proposta di sanzione al suddetto Commissario

straordinario, il quale provvederà ad emanare il provvedimento.

ART. 27 - SOGGETTI COINVOLTI

1. I casi di comportamento che compromettano lo sviluppo e la maturazione sia del singolo allievo sia della classe dovranno possibilmente essere risolti nell'ambito del Consiglio di Classe, la cui azione dovrà tendere a comprendere i motivi dei comportamenti giudicati negativi e ad eliminarne le cause, prima di proporre sanzioni disciplinari.
2. Si potrà, a seconda dei casi, coinvolgere tutti gli allievi nella ricerca delle soluzioni con opportune discussioni in classe.
3. Dovranno particolarmente curarsi i rapporti con i genitori interessati e, se necessario, si potranno convocare assemblee di tutti i genitori della classe.

ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'alunno responsabile abbia avuto la possibilità di esporre le proprie giustificazioni o aver ascoltato eventuali testimoni a suo discarico.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento, del contesto in cui si verificano e delle conseguenze che da esso possono derivare.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (Art.4, comma 2, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
4. In caso di recidiva si irroga la sanzione superiore.
5. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. In casi di urgenza, ed in particolare per fatti accaduti al di fuori del diretto controllo dei docenti, il Dirigente può assumere provvedimenti immediati di cui dà notizia al Consiglio di Classe. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Consiglio di Classe convocato d'urgenza, con la presenza, ove necessario, dell'educatore responsabile del gruppo, oltre ai rappresentanti dei genitori.

ART.29 - ALLONTANAMENTO DAL SEMICONVITTO E DAL CENTRO RESIDENZIALE

1. Per quanto concerne il semiconvitto le sanzioni sono disciplinate da apposito regolamento salvo casi particolari in cui può essere applicato il presente regolamento.

ART. 30 - ESECUTIVITA' DELLA SANZIONE

La sanzione irrogata diventa subito esecutiva, ma può essere sospesa, a discrezione del Dirigente Scolastico, in seguito a ricorso all'organo di garanzia e ridiventa efficace dopo un'eventuale convalida da questo emessa.

TITOLO VI

Organo di garanzia

ART.31 - RICORSO AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Art. 32- ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia (D.P.R. n°249 del 24/06/1998, art.5) nel Convitto Nazionale Canopoleno dura in carica tre anni ed è composto:
 - a) per la Scuola Secondaria di Primo Grado da:
 - a. dirigente scolastico;
 - b. un docente nominato dal Collegio dei docenti;
 - c. due rappresentanti eletti dai genitori.
 - d. un educatore designato dal Collegio degli Educatori (per infrazioni commesse durante il semiconvitto);
2. I collegi, presieduti dal Rettore-Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deliberano validamente se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, debitamente convocati a termini di legge. Ogni voto vale uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. In sede di ciascuna riunione, il Presidente designa il Segretario verbalizzante.

ART.33 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO

1. I ricorsi all'Organo di Garanzia, indirizzati al Dirigente, devono essere prodotti in carta semplice entro 15 giorni dalla notifica della sanzione e presentati in Segreteria o inviati a mezzo raccomandata.
2. Essi dovranno contenere le generalità del ricorrente, la descrizione dei fatti, il motivo per cui si ricorre, la sanzione che è stata irrogata e la motivazione.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso (per le raccomandate fa fede il timbro postale) con ordine di servizio del Dirigente. Ove l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (nota MIUR N. 3602 del 31 luglio 2008) venendo pertanto a perfezionarsi la fattispecie del silenzio-rigetto.

ART.34- PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si chiuderà necessariamente con le seguenti soluzioni:
 - a. Annullamento della sanzione;
 - b. conferma della sanzione;
 - c. riduzione della sanzione;
2. In ogni caso la decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente con le motivazioni.
3. Il ricorrente potrà avvalersi, entro 15 giorni, di ulteriore fase impugnatoria di competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che presiede un Organo di Garanzia Regionale.

ART.35- ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, coadiuvato dall'Organo di Garanzia Regionale, su violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e D.P.R.235/2007).

Avverso la sanzione disciplinare, che ha valenza esclusivamente educativa, oltre all'organo di Garanzia di Istituto e Regionale, è esperibile ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII

Viaggi di istruzione, visite guidate

Art. 36

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti attività educativa. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con

l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali. In particolare:

- a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto ambientale;
- c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane, nazionali ed estere;
- d. scambi e gemellaggi con Istituti scolastici;

Art. 37

Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. I viaggi d'istruzione debbono essere deliberati dai Consigli di classe e, se conformi, potranno essere posti in essere dal Dirigente Scolastico.

Art. 38

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

Art. 39

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno di norma essere programmati ed approvati entro il mese di ottobre dai Consigli di Classe e devono essere inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, dei docenti accompagnatori e della cifra massima da richiedere alle famiglie nella programmazione annuale dei singoli Consigli. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

Art. 40

Sulla base delle proposte approvate dai Consigli di Classe, un docente proponente redigerà il progetto della visita e/o del viaggio di istruzione. Tale progetto dovrà contenere:

- a. la meta verso cui organizzare il viaggio;
- b. Il periodo dell'a. s. indicato come settimane in cui si ritiene di collocarlo;
- c. La durata dello stesso in giorni;
- d. il numero dei partecipanti alunni con valutazione di massima;
- e. gli obiettivi educativi e didattici che ci si propone di conseguire con l'iniziativa;
- f. il programma di massima del viaggio stesso, distinto per giorni;
- g. le eventuali attività dedicate, all'interno di visite con l'indicazione del giorno in cui si ritiene debbano essere svolte, l'indicazione dei costi e delle procedure necessarie per prenotarle;
- h. gli insegnanti accompagnatori, effettivi e riserve.

Art. 41

Tali progetti dovranno essere inviati alla dirigenza in modo da poter avviare l'iter per la loro realizzazione.

Art. 42

Nel caso l'attività preveda un contributo economico a carico degli alunni, occorrerà di norma l'adesione dei due terzi degli alunni della classe.

Art. 43

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e la contemporaneità con particolari eventi.

I viaggi d'istruzione di norma avranno la seguente durata:

- 6 gg. 5 notti per i viaggi all'estero
- 4 gg. 3 notti per i viaggi in Italia

E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite negli ultimi 30 giorni di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative particolari che potranno essere valutate di volta in volta.

Art. 44

I viaggi d'istruzione possono avvenire sul territorio nazionale o all'interno dei paesi dell'U.E. Perché possa essere approvato un viaggio di istruzione o una visita guidata occorre che alla stessa partecipino di norma almeno i due terzi degli alunni frequentanti la classe. Il Commissario straordinario con separata delibera stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative.

Art. 45

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati di norma fra i docenti della classe interessata, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Solo in casi eccezionali e motivati il D.S. potrà autorizzare la partecipazione di docenti di altre classi in qualità di accompagnatori. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

Art. 46

Saranno autorizzati di norma un docente accompagnatore ogni 15 alunni, pur garantendo dove necessario la presenza di ulteriori accompagnatori per viaggio.

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, si potrà designare in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto di norma in proporzione al numero dei partecipanti un

accompagnatore fino a due alunni.

Si dovrà curare, nel limite del possibile, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

Art. 47

Una volta concluso l'iter organizzativo dell'appalto e prima dell'ordine del viaggio, l'intera pratica (progetto, tabella comparativa dei preventivi, aggiudicazione provvisoria) sarà portata all'attenzione del D.S., che autorizzerà il viaggio con propria determina.

Art.48

Dopo che gli uffici avranno espletato l'iter relativo all'appalto dei servizi turistici, gli alunni partecipanti (salvo diversa indicazione) dovranno versare sul C/C bancario dell'Istituto una quota di acconto pari al 40% circa del costo del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La ricevuta dell'avvenuto versamento, dovrà essere consegnata in Segreteria. La quota versata a titolo di acconto non verrà restituita in nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra. Il saldo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza.

In caso di rinuncia al viaggio verranno applicate penalità in base alle condizioni e vincoli richiesti dall'Agenzia di Viaggio.

La quota versata potrà essere eventualmente restituita solo in caso di ritiro motivato dell'alunno (gravi motivi familiari o di salute), opportunamente documentato e di non aggravio per gli altri partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 49

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

Ai docenti accompagnatori spettano i rimborsi dei pernottamenti e dei pasti.

Art. 50

Qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell'Istituto.

Art.51

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

Art. 52

Nella programmazione dei viaggi di istruzione si deve tenere conto dei costi che essi possono comportare.

Art. 53

Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 54

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche a viaggi che riguardino singoli alunni o gruppi degli stessi in rapporto a iniziative e progetti specifici.

Per alcune iniziative/attività particolari possono essere adottati Regolamenti specifici.

Art. 55

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente o a ulteriori disposizioni della scuola.

TITOLO VIII

Art.56 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli alunni e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Collegio dei docenti e ratificate dal Commissario.
4. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento sono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
5. Per quanto riguarda la disciplina relativa al Semiconvitto, si rimanda al regolamento adottato dagli organi competenti per il Convitto e il Semiconvitto.
6. Al presente regolamento sono allegare le tabelle che definiscono i parametri per l'assegnazione del voto di comportamento, quelle relative alle deroghe nel numero delle assenze che determinano la validità dell'anno.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alla normativa

vigente, comprese eventuali modifiche ed integrazioni.

PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI COMPORTAMENTO SCUOLA SEC. 1 GRADO

TABELLA VOTO DI COMPORTAMENTO SCUOLA SEC. 1 GRADO	
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	CRITERI
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puntuale rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l'attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.) ▪ Comportamento corretto e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto, rispetto delle figure Istituzionali, del personale docente e non docente e dei compagni ▪ Note disciplinari personali nei limiti di una nota ▪ Note didattiche nei limiti di due ▪ Presenza positiva e disponibilità a collaborare ▪ Attenzione e partecipazione alle lezioni ▪ Ritardi entro il numero di 3
9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l'attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.) ▪ Note disciplinari personali nei limiti di tre note ▪ Note didattiche nei limiti di tre ▪ Comportamento corretto e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto, rispetto delle figure Istituzionali, del personale docente e non docente e dei compagni ▪ Presenza positiva e disponibilità alla collaborazione ▪ Ritardi entro il numero di 5
8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto delle consegne ▪ Note disciplinari personali nei limiti di quattro ▪ Note didattiche nei limiti di quattro ▪ Comportamento corretto, e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto ▪ Ritardi entro il numero di 10

7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto delle consegne ▪ Note disciplinari personali nei limiti di cinque ▪ Note didattiche nei limiti di sei ▪ Comportamento corretto, e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d’Istituto ▪ Ritardi entro il numero di 15
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comportamento ai limiti della correttezza; non sempre evidenzia rispetto del Regolamento d’Istituto ▪ Presenza di 2 ammonizioni ▪ Presenza di provvedimenti di l’allontanamento dalle lezioni o dalla comunità ▪ Frequenti inosservanze delle consegne ▪ Ritardi superiori a 15
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definito dalla norma
<p>Con la Legge n. 150 del 1/10/2024, per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.</p>	

Mentre per la ammissione allo scrutinio del singolo studente il coordinatore deve calcolare la percentuale delle assenze di tutto l’a.s. (che non può superare il 25%), per l’attribuzione del voto in comportamento devono essere considerate solo le assenze del periodo oggetto di scrutinio.

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 14, c.7, si delibera quanto segue:

art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* “sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio”.

art. 2 – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

art. 3 – Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:

- assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, adeguatamente documentate

- con certificato medico. Periodi di assenza più lunghi richiedono che scuola e famiglia concordino un percorso di supporto scolastico allo studente;
- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate; (gravi patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto di famiglia, trasferimento);
 - assenze anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute già documentato;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - partecipazione a manifestazioni artistiche improrogabili per lo studente (film, tournée teatrali, mostre ...) debitamente documentate;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo,
 - ulteriori gravi motivazioni documentate e concordate con la dirigenza che avrà cura di comunicarle al consiglio di classe senza necessariamente esplicitarne le motivazioni nel caso di situazioni particolari;
 - partecipazione a concorsi per l'ingresso nelle Accademie, Università, Corsi *post* Diploma documentati e certificati dalle autorità competenti, compresi i giorni necessari per raggiungere la sede d'esame;
 - altri casi previsti dalla normativa vigente o da accordi tra scuola e altri enti.

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico sarà conteggiata ai fini della esclusione nello scrutinio finale.